



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Giuseppe Settanni, Manuela Ruggi

**La donazione di animali nell'ordinamento  
civilistico italiano**

**Numero XIV Anno 2021**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## La donazione di animali nell'ordinamento civilistico italiano

**SOMMARIO:** 1. L'evoluzione del diritto animale: una prima introduzione. – 2. La qualificazione giuridica degli animali. – 3. La donazione: caratteristiche e peculiarità. – 4. Classificazione degli animali e donazione – 5. La forma della donazione di animali... – 6. ...e l'Anagrafe degli Animali d'Affezione (e le altre anagrafi). – 7. Un recente caso giurisprudenziale di donazione di animali. – 8. L'eventuale modico valore della donazione. – 9. Non beni mobili, ma esseri senzienti e soggetti non umani portatori di diritti: gli animali oggi.

### 1. L'evoluzione del diritto animale: una prima introduzione

Il diritto animale (o «diritto degli animali») è un settore che – soprattutto negli ultimi anni – sta cominciando (giustamente) ad avere lo spazio che merita<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In tema di diritto animale, tra gli altri, si segnalano: F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali 'res' senzienti*, in *BioLaw Journal*, 2019, 2, 679-696; L. DELOGU, L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2019, 268-276; G. SETTANNI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal*, 2019, 1, 477 ss.; P.E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1, 35-60; P. SOBBRIO, M. PETTORALI, *Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti. Considerazioni giuridiche e veterinarie*, Milano, 2018; M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1, 11-33; G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in

*Cultura e diritti*, 2018, 1, 61-78; L. BOSCOLO CONTADIN, *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Milano, 2017; V. VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ.*, 2017, III, 549-577; A. CRISTOFORI, A. FAZZI, *Codice di diritto animale*, Roma, 2017; G. PECCOLO, *Diritto della protezione e produzione animale*, Padova, 2016; G. PAVICH, M. MUTTINI, *La tutela penale degli animali*, Milano, 2016; M. MAZZA, *Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali*, in *Politico*, 2016, 2, 73; M. SALVATORE, *Il diritto di proprietà europeo e il danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione*, in *St. iuris*, 2014, XII, 1430-1436; P. DONADONI, *Sulla natura giuridica della relazione con l'animale di affezione. La bioetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità*, in *Mat. st. cult. giur.*, 2014, 1, 259; M. GAZZOLA, *Sul diritto alla vita e alla libertà degli animali*, in *Cultura e diritti*, 2013, 1, 95; G. PECCOLO, *Nozioni di diritto della protezione animale*, Padova, 2012; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, 25-84; i preziosi saggi contenuti in *La questione animale*, a cura di S. Castigone e L. Lombardi Vallauri, Milano, 2012, e in *Animali da compagnia: Tutele – Diritti – Responsabilità*, a cura di E. Bassoli, Dogana (RSM), 2012; T. GAZZOLO, *Diritto e divenire-animale*, in *Pol. dir.*, 2012, IV, 709-722; G.A. PARINI, *Morte dell'animale di affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 603; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, IV, 505-516; gli scritti contenuti in *Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di S. Rodotà e M. Tallacchini, Milano, 2010; A. CASTALDO, *Uno sguardo generale ai diritti degli animali*, in *Bioetica*, 2010, 493; S. CAGNO, *Dai diritti dell'uomo ai diritti dell'animale*, Milano, 2009; D. ZORZIT, *Diritto e sentimento: il danno da perdita dell'animale d'affezione*, in *Danno resp.*, 2008, VIII/IX, 909-912; F. RESCIGNO, voce *Animali (diritti degli)*, in *Dir. dir. pubbl.*, I, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, 321; A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali*, 2006, I, 67-88; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da 'res' a soggetti*, Torino, 2005; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999; L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1997; gli scritti de *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, a cura di S. Castignone, Bologna, 1985. Da ricordare poi l'antichissimo studio di C. GORETTI, *L'animale quale soggetto di diritto*, in *Riv. fil.*, 1928, XIX, 348.

Convegni<sup>2</sup>, petizioni<sup>3</sup>, saggi<sup>4</sup>, ecc., si stanno susseguendo sempre più frequentemente, a testimonianza di un interesse via via crescente per la materia, e a conferma di una maggiore sensibilità percepita, non solo in ambito giuridico, ma a quasi tutti i livelli sociali<sup>5</sup>.

Sensibilità confermata anche dall'abbandono – ormai evidente – delle più intransigenti tesi antropocentriche, a vantaggio di considerazioni di tipo diverso. È da ricordare in proposito che con il termine «antropocentrismo» ci si riferisce a quelle teorie per le quali diritto e giustizia riguarderebbero solamente la specie umana: detto altrimenti, l'uomo, in quanto unico essere razionale, sarebbe il solo essere considerabile come fine in sé. Gli animali, le piante, ecc., costituirebbero allora semplicemente un mezzo per la realizzazione dell'uomo, null'altro: in quest'ottica, gli animali non potrebbero essere considerati come entità a sé stanti, ma soltanto come esseri in relazione con l'essere umano<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Davvero interessante è stato il Convegno tenutosi a Parma nel maggio 2019 e i cui contenuti sono reperibili nei due volumi *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata. Atti del XXV Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, Parma 23-25 maggio 2019*, a cura di L. Scaffardi e V. Zeno-Zencovich, Roma, 2020. In particolare, nel Volume II del testo *de quo*, si segnalano i contributi di M. MAZZA, *Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese, con alcune considerazioni comparative sul welfarismo e abolizionismo*, 791-827; F. RESCIGNO, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispecismo giuridico e la soggettività animale*, 829 ss.?.; F.P. TRASCIO, F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri*, 853-853.

<sup>3</sup> Molte a sostegno di alcune proposte di legge, come ad esempio la Proposta di legge costituzionale 15 presentata il 23 marzo 2018 recante modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente.

<sup>4</sup> V. *supra*, nt. 2.

<sup>5</sup> In ogni caso, ricordano B.E. ROLLIN, B. DE MORI, *Gli altri animali. Scienza ed etica di fronte al benessere animale*, Sesto San Giovanni, 2020, come il dibattito scientifico fornisca i dati essenziali, ma solo quando l'etica sociale decide di tenere conto di quei dati, le condizioni di trattamento degli animali possono essere modificate.

<sup>6</sup> Secondo la visione antropocentrica, solo gli esseri umani avrebbero un valore intrinseco: l'uomo non avrebbe quindi responsabilità morali verso gli animali e sarebbe legittimato a sovrastare il resto della natura. L'obiettivo più importante sarebbe allora

Le tesi antropocentriche, però, non trovano ormai più larga diffusione e, anzi, si sono sviluppate varie teorie zoocentriche<sup>7</sup> (senza dimenticare le teorie biocentriche<sup>8</sup>), le quali pongono il focus

---

il benessere umano e, in quest'ottica, gli animali potrebbero essere usati per perseguire fini umani. Osserva in merito F. RESCIGNO, *Gli esseri*, cit., 681 s., che «l'atteggiamento marcatamente antropocentrico non è una prerogativa esclusiva dell'approccio giuridico, permeando anche la riflessione storico-filosofica e soprattutto quella religiosa; tale comunanza interpretativa seppure non giustifichi la visione giuridica prettamente antropocentrica facilita la comprensione delle radici dell'antropocentrismo giuridico. Dal punto di vista filosofico, senza voler addentrarsi in un'approfondita ricostruzione che non ci compete, vale la pena evidenziare come l'approccio antropocentrico trovi giustificazione sia in dati meramente fisici, come ad esempio la posizione dell'uomo eretto e piantato sui piedi ed il possesso delle mani (Platone); che in dati psicologici-razionali, come la razionalità (Aristotele). Tale ideale risulta suffragato anche dalla riflessione cristiana e da una lettura fortemente umanistica della Bibbia, per cui la presunta superiorità umana è sancita dal fatto che Dio ha creato «l'uomo a sua propria immagine» (*Genesi*, 1, 26, 28) e che solo l'uomo è dotato di un requisito fondamentale che è l'anima, testimonianza della sua superiorità su tutte le altre creature (Tommaso d'Aquino). Su tali presupposti si basa la definizione cartesiana degli animali quali «bruti privi di pensiero», creature considerate alla stregua di automi, macchine prive di intelligenza e consapevolezza».

<sup>7</sup> La visione zoocentrica parte dalla consapevolezza che la società non debba concedere benevolenza agli animali, bensì imporsi dei codici comportamentali e degli obblighi verso questi ultimi. In realtà, le teorie zoocentriche sono varie: ad esempio, si possono ricordare l'utilitarismo di Peter Singer, la deontologia di Tom Regan e il neocontrattualismo di Mark Rowlands. In particolare, Peter Singer è stato uno dei primi filosofi contemporanei a specificare l'esigenza della considerazione degli interessi animali al pari di quelli umani, e quindi della necessità di fondare degli obblighi morali nei loro confronti. La sua teoria non punta alla fondazione di diritti per gli animali, ma piuttosto a dare una dimostrazione del perché gli esseri umani abbiano verso di essi doveri diretti e obblighi morali.

<sup>8</sup> Importantissima è la teoria biocentrica del filosofo statunitense Paul Taylor (celebre il suo saggio *Respect for Nature: a Theory of Environmental Ethics*, Princeton, 1986). Paul Taylor evidenzia la necessità di ampliare i confini dell'etica, ampliandola ad ogni forma di vita e allo stesso ambiente. Il filosofo ritiene che non esisterebbero doveri morali

sull'animale come individuo indipendente: in altre parole, gli esseri umani avrebbero l'obbligo di prendere in considerazione gli interessi considerati essenziali e costitutivi della natura degli animali.

Nonostante il crescente interesse per molti aspetti della «questione animale», nei vari settori del diritto, tuttavia, la normativa – almeno nel nostro Paese – non è così approfondita come ci si potrebbe aspettare: mancano infatti i necessari chiarimenti legislativi e le opportune regole di dettaglio che sarebbero fondamentali per la materia *de qua*. Spesso, anzi, è stata la giurisprudenza (o addirittura la Pubblica Amministrazione<sup>9</sup>) a dover intervenire su alcune tematiche concernenti il diritto animale, quali l'affidamento degli animali domestici in caso di separazione personale dei coniugi<sup>10</sup>, il diritto di visita in carcere

---

solo verso altri esseri umani, ma anche dei doveri verso la natura, intesa come sistema di organismi ed eventi profondamente interconnessi. Questi doveri si configurerebbero come obblighi morali nei confronti di piante e animali e consisterebbero principalmente nella promozione del loro bene e nell'evitare situazione che possono danneggiare gli stessi, e ciò in virtù del fatto che, nell'ottica biocentrica, anche piante e animali sarebbero individui aventi valore inerente e un bene proprio. Il bene di essi, così come il bene di un essere umano, dovrebbe allora essere considerato come un fine in sé.

<sup>9</sup> Come ad esempio con il Piano Antifreddo adottato dal Comune di Bologna con la delibera del Consiglio comunale datata 29 novembre 2012.

<sup>10</sup> Ad esempio, alcune pronunce – considerando l'interesse dell'animale domestico come preminente – affidano il medesimo al coniuge o convivente con cui lo stesso ha il legame più forte (sempre – beninteso – consentendo all'altro il diritto di visita): in questo senso, Trib. Roma, 12-15 marzo 2016, n. 5322, citata da E. BATTELLI, *La relazione*, cit., 57 s., ha disposto il regime giuridico dell'affidamento condiviso dell'animale domestico in un caso di cessazione della convivenza *more uxorio* e di disaccordo degli ex conviventi sul punto, fissando le modalità dell'affido e del mantenimento, sulla base di un'applicazione analogica della disciplina in tema di affidamento dei figli minori e sul rilievo della necessaria valutazione dell'interesse materiale ed affettivo dell'animale d'affezione temperato con gli interessi di entrambe le parti. Si veda anche in proposito M. PITTALIS, *Cessazione della convivenza 'more uxorio' e affidamento condiviso dell'animale 'familiare'*, nota a Trib. Roma, 12-15 marzo

dell'animale domestico del detenuto<sup>11</sup>, il diritto di visita in ospedale dell'animale domestico del ricoverato<sup>12</sup>, il risarcimento del danno morale da ferimento o uccisione dell'animale d'affezione<sup>13</sup>, e così via.

Già queste prime indicazioni giurisprudenziali – che, nel parlare degli animali, pongono un espresso riferimento a qualificazioni come «domestici», «d'affezione», ecc. – fanno ben comprendere come, in realtà, anche all'interno della categoria degli animali siano presenti delle distinzioni, che non possono essere ignorate e che, anzi, rendono il quadro, se possibile, ancor più frammentato e di difficile riconduzione a unità. Sul tema, si tornerà comunque più approfonditamente in seguito.

Un breve *excursus* degli interventi normativi adottati negli ultimi decenni nel nostro Paese (di certo non esaustivo, ma ben esemplificativo del tentativo del legislatore di intervenire «a chiazze», senza un filo conduttore unico e organico) non può che partire dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo, la quale ha sancito il principio secondo cui lo Stato deve promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, condannando gli atti di

---

2016, n. 5322, in *Famiglia e diritto*, 2017, XII, 464. Nello stesso senso, Trib. Milano, 11 marzo 2013; Trib. Cremona, 11 maggio 2008; Trib. Pescara, 9 maggio 2002. In ogni caso, è stata la giurisprudenza a 'incentivare', se così si può dire, l'adozione di specifici testi normativi da parte del legislatore – quali ad esempio la l. 20 luglio 2004, n. 189 – cui si tornerà nel prosieguo del presente lavoro.

<sup>11</sup> Magistrato di sorveglianza di Vercelli, 24 ottobre 2006, con nota di A. GASPARRE, *Detenuti e diritto alle relazioni affettive, anche con il proprio cane*, in *Osservatorio sulla legalità*, 2007, reperibile al sito: [www.osservatoriosullalegalita.org/11/acom/08ago1/0707gasparrejus.htm](http://www.osservatoriosullalegalita.org/11/acom/08ago1/0707gasparrejus.htm).

<sup>12</sup> Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, 7 dicembre 2011, 2002, con nota di M. SALA, *Il rilievo costituzionale del rapporto uomo-animale*, in *Quotidiano giuridico*, 14 febbraio 2012, online, consultabile al seguente link [quotidianogiuridico.it/documents/2012/02/14/il-rilievo-costituzionale-del-rapporto-uomo-animale?highlight=rilievo-costituzionale-rapporto-uomo-animale](http://quotidianogiuridico.it/documents/2012/02/14/il-rilievo-costituzionale-del-rapporto-uomo-animale?highlight=rilievo-costituzionale-rapporto-uomo-animale).

<sup>13</sup> In tal senso, già Cass. Pen., 17 ottobre 1968, n. 824, in *Cass. pen.*, 1969, 1068. Più recentemente, si veda Trib. Milano, 20 luglio 2010, in *Resp. civ.*, 2011, 3, 641-643, con nota di S. CANTERBI, *Il danno da perdita dell'animale di affezione*.

crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente<sup>14</sup>. Anche l'Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano<sup>15</sup>, ha rivestito una grande importanza per la materia in questione, in quanto ha inquadrato alcuni principi fondamentali per una corretta relazione tra l'uomo e gli animali da compagnia<sup>16</sup>.

Ancora, per quanto riguarda il diritto penale, la l. 20 luglio 2004, n. 189 ha introdotto nel nostro ordinamento penalistico varie ipotesi

---

<sup>14</sup> Legge 14 agosto 1991, n. 281. L'Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio garantendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela da parte dell'ordinamento. La principale portata innovativa di tale testo sta nel divieto di sopprimere cani e gatti randagi, ad eccezione di quei soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo ha poi individuato compiti e responsabilità delle istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.

<sup>15</sup> L'Accordo è stato recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003. L'Accordo Stato Regioni del 2003 è anche importante perché elenca tutta una serie di obblighi a carico di chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene: in tal senso, rappresenta una sorta di elencazione di responsabilità e impegni che possono essere equiparati a un primo inquadramento semi-sistematico del rapporto diretto tra uomo e animale d'affezione. In quest'ottica, chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene deve: (i) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; (ii) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; (iii) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; (iv) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; (v) garantire la tutela di terzi da aggressioni; (vi) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.

<sup>16</sup> Un'elencazione degli animali da compagnia si rinviene nel Regolamento del Parlamento Europeo n. 576-577/2013 – abrogativo del Regolamento CE n. 998/2013. Secondo tale regolamento, sono da considerare animali da compagnia: a) 'pets': cane, gatto, furetto; b) invertebrati – ad eccezione di api e bombi, molluschi e crostacei –, animali acquatici ornamentali; uccelli – con esclusione del pollame – roditori e conigli, detenuti non a fini alimentari.

delittuose a tutela del sentimento per gli animali, quali l'uccisione di animali, il maltrattamento di animali, la promozione e organizzazione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, la promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica<sup>17</sup>. Infine, la l. 4 novembre 2010, n. 201 – nel

---

<sup>17</sup> A seguito della l. 189/2004, l'uccisione di un animale, sia esso di proprietà altrui rispetto all'agente, ovvero di proprietà dell'agente stesso, è confluita nell'ipotesi regolata dall' art. 544 *bis* che ne prevede la realizzazione «per crudeltà o senza necessità» e ha sostituito la precedente fattispecie di cui all'art. 727 cod. pen. oggetto di totale riscrittura; il reato di uccisione di animale, che «apre» il titolo dei delitti contro il sentimento per gli animali, diviene un delitto ascrivibile sia ad una terza persona, sia al proprietario stesso e lesivo non solo del valore economico del bene, ma anche e soprattutto del sentimento di cui gli animali sono oggetto. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il reato di maltrattamenti nei confronti degli animali, di cui all'art. 544 *ter* cod. pen., assurge al rango di delitto (non costituisce più una contravvenzione, com'era, invece, previsto dalla vecchia normativa) e, in conseguenza di ciò, anche il trattamento sanzionatorio ne risulta inasprito. Sono stati poi introdotti anche il reato di 'doping' a danno degli animali nonché l'organizzazione e la promozione di spettacoli e manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. L'art 727 cod. pen., sul quale la l. 189/2004 ha operato delle modifiche resta, a tutt'oggi, inserito nel terzo libro del codice penale nel capo II, sezione I, dedicato alle «contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi» ma la sua portata è stata estesa, soprattutto grazie alla giurisprudenza e alla luce del mutato contesto sociale, alla tutela del sentimento di comune pietà verso gli animali. Tale disposizione, che in precedenza puniva in generale i maltrattamenti e le crudeltà nei confronti degli animali confluiti nel 544 *ter*, nella sua nuova formulazione, restringe la sua portata punitiva in primo luogo alle condotte di abbandono degli animali, da intendersi quali l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito l'abitudine alla cattività e, in secondo luogo, alla detenzione dei medesimi in condizioni incompatibili che comportino loro una grave sofferenza, come evento di danno da valutarsi in sede processuale. Il legislatore, con l'introdurre le nuove norme, ha ritenuto quindi imprescindibile la garanzia di un'elevata protezione giuridica di ciascun animale, indipendentemente dal grado della scala biologica da questi occupato, al fine di orientare il comportamento dei consociati al riconoscimento sempre più accentuato di una soggettività animale che deve essere

ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa risalente al 1987 e riguardante la protezione degli animali – ha inasprito le pene per i delitti, già previsti dal codice penale, di uccisione e di maltrattamento di animali<sup>18</sup>.

Il problema di fondo, però – come si avrà modo di precisare nei paragrafi seguenti in relazione al tema oggetto del presente lavoro, ovvero la donazione di animali – è quello connesso alla qualificazione giuridica degli stessi animali che, ad oggi, riveste non pochi problemi. Dalle lacune (soprattutto normative) – che, lo si vedrà, sono evidentissime nel nostro ambito – discendono spesso dubbi e incertezze che non aiutano certo a rendere omogeneo il diritto animale e che, anzi, hanno come risultato quello per cui gli aspetti giuridici non riescono ad adeguarsi a esigenze sentite da larga parte della società.

Tutte le contraddittorietà, ambiguità, ecc., cui sopra si accennava, vengono a galla anche su un aspetto magari di non eclatante rilevanza, ma di certo ben esemplificativo della situazione ad oggi esistente, ovvero quello della donazione di animali. Questa fattispecie, infatti (già lo si anticipa), non gode di un'autonoma regolamentazione, e le incertezze sulla qualificazione giuridica degli animali (nonché le relative incongruenze, soprattutto normative) possono ben esemplificare le ripercussioni che le suddette lacune possono avere su molti aspetti del

---

rispettata e tutelata. Tuttavia, è bene ricordare che il regime sanzionatorio di cui alla l. 189/2004 è stato fortemente limitato dall'art. 19 *ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, che prevede la non applicabilità ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. Di fatto, questa limitazione rappresenta un grande ostacolo alla realizzazione piena di un obiettivo di tutela piena del benessere animale.

<sup>18</sup> Con la normativa entrata in vigore il 4 dicembre 2010, è stato infine inserito nell'ordinamento italiano, un nuovo reato: quello di traffico illecito di animali da compagnia, per chiunque introduce, trasporta, cede o riceve nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale (il cosiddetto 'microchip') e delle necessarie certificazioni sanitarie.

diritto, ivi incluso – appunto – quello della donazione di animali. Ma andiamo con ordine.

## 2. *La qualificazione giuridica degli animali*

Solamente allo scopo di fornire qualche preliminare chiarimento in merito, è opportuno ricordare che, nella concezione del codice civile, gli animali vengono tradizionalmente inquadrati come cose mobili. L'ordinamento giuridico italiano in molti punti conferma l'idea che gli animali debbano essere trattati come cose: si pensi all'art. 820 cod. civ., all'art. 2052 cod. civ. sul danno cagionato da animali o all'art. 925 cod. civ., che tratta della fuga di animali, o ancora all'art. 843 cod. civ.<sup>19</sup>.

La suddetta generale categorizzazione degli animali come cose ha trovato un immediato riflesso anche nella legislazione penalistica<sup>20</sup>. In essa, la protezione degli animali inizialmente si dava infatti come tutela della proprietà privata dei medesimi. Nella sua classica impostazione presentava soprattutto una netta connotazione di disciplina volta alla tutela del comune sentimento di compassione verso di essi, senza che, naturalmente, venisse in considerazione la sofferenza animale quale espressione di una soggettività<sup>21</sup>. In quest'ambito, è stato solo con la citata l. 189/2004 – che ha introdotto nel nostro ordinamento le

---

<sup>19</sup> Cfr. M. GASPARIN, *La dicotomia 'persona-cosa' e gli animali*, in *La questione*, cit., 295 ss.

<sup>20</sup> Osserva L. BOSCOLO CONTADIN, *La tutela*, cit., 37, che nella maggior parte delle disposizioni normative, è piuttosto evidente l'influenza antropocentrica: secondo l'Autore, tale influenza sarebbe ineliminabile del tutto, in quanto l'attività legislativa sarà sempre un'attività umana, ma in ogni caso potrebbe essere ridimensionata al fine di ottenere una disciplina più imparziale.

<sup>21</sup> Per una disamina, si vedano i saggi contenuti in *Animali, non bestie, Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti*, a cura di G. Felicetti, Milano, 2004, nonché M. SANTOLOCI, C. CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Milano, 2010. Si noti, in ogni caso, che la sofferenza includerebbe sia quella mentale che quella fisica, e potrebbe scaturire tanto da un'azione quanto da un'omissione: così P. SOBBRIO, M. PETTORALI, *Gli animali*, cit., 74.

summenzionate ipotesi delittuose a tutela del sentimento per gli animali – che è cambiata radicalmente l'impostazione.

Tornando però all'ambito civilistico, che qui interessa maggiormente, si può quindi confermare quanto già detto *supra*, ovvero che in un'impostazione doppiamente dicotomica (persone *vs.* beni, beni immobili *vs.* beni mobili), gli animali - non essendo ufficialmente persone - sono stati classificati come beni, e non essendo gli stessi animali beni (per ovvie ragioni) immobili, sono stati considerati beni mobili<sup>22</sup>: una sorta quindi di scelta tra *bianco* o *nero*, senza possibilità di alcuna sfumatura ulteriore.

Varie disposizioni precisano alcuni aspetti attinenti alla questione animale: basti citare – a titolo esemplificativo – l'art. 820 cod. civ. cui si accennava in precedenza, ai sensi del quale sono da considerare come frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i prodotti delle miniere, cave e torbiere, e (ai fini che qui interessano) i parti degli animali. L'art. 923 cod. civ. in tema di acquisto della proprietà tramite occupazione, inoltre, stabilisce che i beni mobili che non siano di proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. E, tra di essi, figurano gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. Per il codice civile, di conseguenza, gli animali sono a tutti gli effetti – a oggi – beni mobili.

Una concezione, lo si segnala fin d'ora, non equiparabile a quanto previsto in ambito comunitario in virtù della firma del Trattato di Lisbona nel dicembre 2007, il quale – pur adottando una serie di cautele e incarnando uno spirito di compromesso tra varie posizioni, anche piuttosto distanti tra loro – ha riconosciuto la natura degli animali nella

---

<sup>22</sup> Nel nostro ordinamento, i beni possono essere mobili o immobili: mentre questi ultimi sono rappresentati da suolo, sorgenti e corsi d'acqua, alberi, edifici e altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo, nonché i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, i beni mobili sono invece definiti in via residuale come tutti i beni che non siano immobili.

qualità di *esseri senzienti* (fattispecie ben diversa da quella di semplici beni mobili). E si tratta in questo caso di principi presenti anche nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia.

In ogni caso, la classificazione codicistica del nostro ordinamento per la quale gli animali sarebbero beni mobili – che, lo si capisce fin da subito, non è affatto appagante – può avere ripercussioni notevolissime e, in alcuni casi, a dir poco spiazzanti: è questo il caso della donazione, come si anticipava in precedenza. Donazione di animali che – come meglio si vedrà – non fa altro che sottolineare ancora una volta le peculiarità di un settore (quello del diritto animale, appunto) ancora in cerca di un'identità legislativa propria, e le cui evidenti lacune possono creare dubbi, discrasie e incongruenze di sistema anche di notevole rilevanza.

### 3. *La donazione: caratteristiche e peculiarità*

Com'è noto, la donazione è il negozio giuridico (più specificamente, il contratto<sup>23</sup>) con il quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto, oppure obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo. Affinché si abbia una donazione, deve ricorrere un requisito soggettivo (la volontà di arricchire un'altra persona) e un requisito oggettivo (l'arricchimento altrui e l'impovertimento del donante)<sup>24</sup>. Da quanto detto, emerge con

---

<sup>23</sup> Il codice del 1865 definiva la donazione come atto unilaterale e la accostava al testamento. Tuttavia, il codice civile del 1942 ha chiarito che la donazione è un contratto. In dottrina, si vedano tra gli altri (senza alcuna pretesa di esaustività): B. BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da F. Vassalli, 1956, 582 ss.; V.R. CASULLI, voce *Donazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 970 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2005, 355 ss.; G. AMENTA, *La donazione e la sua struttura contrattuale*, Torino, 2000, 96 ss.

<sup>24</sup> In giurisprudenza, confermano *ex multis* la necessità del requisito oggettivo e di quello soggettivo: Cass. Civ., 2 febbraio 2006, n. 2325, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 2, e Cass. Civ., 11 marzo 1996, n. 2001, in *Giust. civ.*, 1996, I, 2297, secondo la quale «L'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così

evidenza come la donazione sia a tutti gli effetti un contratto a titolo gratuito.

La donazione può avere come oggetto qualunque bene facente parte del patrimonio del donante al momento in cui la stessa viene posta in essere; sono invece esclusi dalla donazione i beni futuri. L'art. 771 cod. civ., infatti, sancisce che la donazione può comprendere solo i beni presenti, mentre, se comprende beni futuri, deve considerarsi nulla, a meno che non si tratti di frutti non separati<sup>25</sup>. Si precisa poi che, se la donazione ha come oggetto un'universalità di cose della quale il donante si è conservato il godimento, la donazione riguarda anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo diversa volontà esplicitata nell'atto<sup>26</sup>.

Per poter effettuare una donazione, il donante deve avere la piena capacità naturale e la piena capacità di agire: in mancanza, la donazione è annullabile. Inoltre – e questo aspetto è di fondamentale importanza – la donazione è un contratto solenne. Ciò significa che richiede, a pena di nullità, l'atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni<sup>27</sup>. Inoltre, il donatario deve esprimere la propria accettazione

---

distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all'incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione».

<sup>25</sup> Per beni futuri devono intendersi sia i beni che ancora non esistono in natura, sia i beni che esistono in natura ma non sono ancora entrati a fare parte del patrimonio del donante.

<sup>26</sup> La donazione può essere dispositiva o a effetti obbligatori: la prima è quella mediante cui si trasferisce un diritto suscettibile di valutazione patrimoniale o con cui si fa sorgere in capo ad altri un diritto su una cosa propria a titolo gratuito, oppure quella attraverso cui si rinuncia ad un diritto, reale o di credito, in favore del donatario. La donazione è invece a effetti obbligatori se ha ad oggetto l'assunzione di un'obbligazione (di dare, di fare o di non fare).

<sup>27</sup> Art. 782 cod. civ.; art. 42 l. notarile.

per iscritto nell'atto notarile oppure successivamente in altro atto scritto separato e successivo alla donazione.

In relazione alla forma della donazione che ha ad oggetto beni mobili (che è la tipologia che più ci interessa), è bene precisare ulteriori aspetti. In primo luogo, si osserva che, qualora la donazione abbia ad oggetto beni mobili, è necessario menzionare nell'atto il loro valore (anche se è comunque possibile menzionarlo in un atto a parte). In aggiunta, nel caso in cui si tratti di donazione di cose mobili di modico valore, la forma pubblica può essere sostituita dalla semplice consegna del bene. Detto altrimenti, non sarà necessario in quest'ultimo caso ricorrere all'atto pubblico, ma basterà la semplice *traditio* del bene. La modicità del valore dovrà essere valutata in rapporto (anche) alle condizioni economiche del donante e, per essere tale, non dovrà incidere in maniera apprezzabile sul patrimonio dello stesso.

Sulla base di queste premesse preliminari, possono già intuirsi alcune problematiche legate alla donazione di animali (la considerazione come bene mobile, la possibilità che serva un atto pubblico, ecc.), ma – a ben vedere – andrebbero effettuate anche altre valutazioni, più strettamente legate al diritto animale vero e proprio.

#### 4. *Classificazione degli animali e donazione*

Nella materia in cui ci muoviamo, possono essere effettuate varie differenziazioni tra gli animali, che spesso però non conducono a un quadro del tutto chiaro e univoco, in quanto – in molti casi – le diversità di categorizzazione possono sovrapporsi l'un l'altra, creando dubbi e incertezze di grande rilevanza. Una prima distinzione fondamentale che può essere effettuata in merito è quella tra animali domestici e animali selvatici. I primi sono quelli presenti (e ammessi) nella nostra comunità, i quali si sono adattati a un contesto antropizzato; i secondi, invece, appartengono a un'altra dimensione, seguono ritmi e leggi naturali proprie, e vivono in ambienti in cui è l'uomo spesso a doversi adattare<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. S. TONUTTI, *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, in *La questione*, cit., 22-24.

La distinzione probabilmente più rilevante nell'ambito in cui ci si muove è però quella tra animali d'affezione (o da compagnia) e animali da reddito. Gli animali d'affezione o da compagnia sono giuridicamente definiti come gli animali tenuti, o destinati a essere tenuti, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e quelli impiegati nella pubblicità<sup>29</sup>. Gli animali cosiddetti «da reddito» sono invece definiti dal legislatore come gli animali allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, ivi inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi<sup>30</sup>. Rientrano in questa categoria, quindi, anche i suini, gli ovini, i bovini e gli avicoli.

In realtà, anche la suddetta distinzione non è così dicotomica come potrebbe sembrare a una prima rapida occhiata. Ad esempio, è possibile che un animale da reddito venga detenuto come animale da compagnia, e viceversa. In riferimento al primo caso, non mancano tentativi di espandere l'applicabilità di alcune norme e tutele previste per gli animali d'affezione anche a tali animali da reddito<sup>31</sup> (resi «domestici» per volontà

---

<sup>29</sup> Art. 1, comma 2, del d.P.C. del 28 febbraio 2003.

<sup>30</sup> Art. 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 146.

<sup>31</sup> Si veda in proposito un articolato parere del Garante per i diritti animali della Regione Piemonte che ammette la possibilità di un maiale da compagnia in quanto, oltre all'assenza di pericolosità nella detenzione dello stesso, sia sotto il profilo della sicurezza che dell'igiene e sanità, vi sarebbe la definizione di animale d'affezione contenuta nella Convenzione di Strasburgo firmata il 13 novembre 1987 che prevedrebbe che per animale da compagnia debba intendersi ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia. Definizione piuttosto ampia che lascerebbe spazio, fermo restando la tutela dell'incolumità e salute pubblica, ad un'ampia casistica di possibilità. Si veda in proposito il documento seguente: [http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dwd/organismi/garante\\_animali/2020/maiali\\_da\\_compagnia\\_o\\_da\\_affezione.pdf](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dwd/organismi/garante_animali/2020/maiali_da_compagnia_o_da_affezione.pdf).

privata)<sup>32</sup>; nel secondo caso, è invece facilmente intuibile come un animale da compagnia possa – in alcuni casi – diventare anche un animale da reddito, come ad esempio nel caso in cui si tratti di animali di razze particolarmente pregiate (con un valore economico spesso anche molto elevato). Il tutto, quindi, non contribuisce a semplificare la materia in oggetto.

Tra l'altro, non si può tralasciare un'ulteriore classificazione, che può essere rilevante per il presente lavoro, ovvero quella tra animali destinati alla produzione di alimenti (spesso identificati con l'acronimo DPA) e animali non destinati alla produzione di alimenti (e quindi non-DPA). Si pensi in proposito al caso degli equidi. Infatti, un equide DPA (identificato cioè come tale dal suo proprietario alla nascita dell'animale) sarebbe tendenzialmente un animale destinato alla macellazione, sebbene la sua decisione circa la macellazione spetti al proprietario stesso, il quale – nel corso della vita dell'animale – ben potrebbe cambiare lo status del medesimo in non-DPA. Invece, un equide non-DPA non potrebbe mai diventare, nel corso della sua vita, un animale DPA. È facile notare come questa ulteriore classificazione possa anche sovrapporsi con le categorizzazioni sopra riportate, con potenziale creazione di altra confusione nella materia in oggetto.

Come si può vedere, pertanto, le distinzioni che possono essere effettuate anche all'interno della stessa categoria degli animali sono molteplici e non sono così nette e del tutto demarcate come si potrebbe essere indotti a credere in prima battuta. E già qualche dubbio potrebbe saltare in mente in riferimento all'analisi del presente lavoro, ovvero se la donazione di un animale da reddito possa essere uguale a quella di un animale da compagnia, se la forma prevista per la donazione di un animale DPA debba essere la stessa relativamente a un animale non-

---

<sup>32</sup> Come detto, è infatti possibile detenere anche animali da reddito a titolo di animali da compagnia. Tuttavia, qualora questo fosse il caso, la detenzione di animali da reddito come animali da compagnia deve escludere qualunque attività economica o utilizzo diverso. Bisogna in ogni caso chiarire che questi animali giuridicamente restano classificati come animali da allevamento (reddito).

DPA, come debba intendersi il modico valore in relazione a un animale, e così via: tutte questioni sulle quali si tornerà in seguito.

Provando a ricompattare il discorso rimanendo per ora sulle questioni più giuridico-ontologiche legate agli animali, bisogna ricordare che esistono diverse normative che si prefiggono di salvaguardare il benessere degli animali da reddito. Ad esempio, il d.lgs. 27 settembre 2020, n. 181 fissa le norme minime di protezione per i polli da allevamento per la produzione di carne, mentre i dd.lgs. 7 luglio 2011 n. 122 e 7 luglio 2011, n. 126 fissano le norme minime di protezione rispettivamente per i suini e per i vitelli. Ancora, il Regolamento (CE) n. 1099/2009 si occupa della protezione degli animali durante l'abbattimento. L'applicazione delle norme suddette è prevista dal «Piano nazionale per il benessere animale (PNBA), anno 2014», che detta modalità di esecuzione e programmazione dei controlli e si prefigge di salvaguardare il benessere animale.

Senza volerci troppo impantanare in questo spazio normativo «a chiazze», comunque, a parere di chi scrive, la distinzione tra animali d'affezione e animali da reddito avrebbe in ogni caso un valore relativo, e cioè solamente ai fini di eventuali conseguenze economiche connesse al valore (soprattutto di scambio) degli animali: in altre parole, sempre di animali si tratterebbe e, pertanto, la distinzione per cui un animale d'affezione verrebbe tenuto per compagnia di un essere umano, mentre quello da reddito per esercitare un'attività a scopo di lucro, qualsiasi essa sia, rimarrebbe su di un piano più di astrazione e semplificazione.

Quello che rileverebbe, invece, in ambito civilistico sarebbe ovviamente connesso al valore che un animale potrebbe avere, e qui la distinzione tra animale d'affezione e animale da reddito potrebbe avere un senso (sebbene, come abbiamo visto anche prima, spesso anche un animale da compagnia potrebbe avere un valore non irrilevante) in quanto la patrimonialità è uno dei temi essenziali del diritto privato. A fini civilistici, in altri termini e a mo' di esempio, il valore di un animale da reddito (anche nell'ambito di un rapporto di debito/credito) potrebbe avere ripercussioni non irrilevanti sulla sfera patrimoniale di un individuo, e purtuttavia alcune peculiarità che solamente un animale da compagnia avrebbe potrebbero far optare per un regime diverso, più

collegato alla sfera non disponibile dell'individuo che a quella disponibile.

In tale ottica, un caso esemplificativo delle suddette considerazioni appare quello legato alla pignorabilità degli animali, i cui risvolti sembrerebbero utili anche per valutare alcune criticità legate alla donazione di animali. Infatti, la l. 28 dicembre 2015, n. 221 ha modificato l'art. 514 cod. proc. civ. in materia di beni assolutamente impignorabili, includendo tra gli stessi anche gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. In aggiunta, sono stati ritenuti impignorabili dal legislatore anche gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Quanto sopra rappresenta sicuramente un primo passo per un riconoscimento diverso degli animali, sebbene la classificazione come beni mobili non sia di fatto stata smentita dal legislatore. E, inoltre, il tenore della norma porta ad escludere l'impignorabilità degli animali laddove i medesimi facciano parte di un allevamento, in quanto la circostanza per cui l'animale sia detenuto a fini produttivi ne determinerebbe la pignorabilità<sup>33</sup>.

In parole povere: per il legislatore, in tema di pignorabilità, gli animali da compagnia sarebbero da considerare come intimamente legati all'individuo e per questi indissolubili (senza riguardo al valore che i medesimi potrebbero avere), laddove gli animali da reddito subirebbero

---

<sup>33</sup> Non mancano comunque proposte di legge che potrebbero allargare l'operatività di cui sopra. Ad esempio, la proposta di legge ordinaria n. 798 presentata il 18 aprile 2013 prevede l'introduzione di un nuovo art. 2911 *bis* nel codice civile, il quale condizioni il pignoramento degli animali non domestici alla presentazione di una documentazione da parte del creditore procedente. Ai sensi della proposta di legge in oggetto, in caso di richiesta di pignoramento di animali non domestici, lo scopo patrimoniale e/o lucrativo devono «risultare esclusivamente da un'idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da un'univoca documentazione altrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento».

le sorti degli ordinari beni mobili, quindi con un proprio valore economico da far valere anche in una procedura esecutiva. In pratica, il legislatore processual-civilistico divide gli animali in due categorie e assegna a una categoria – quella degli animali d'affezione, il cui valore andrebbe oltre quello puramente economico – l'impignorabilità, mentre all'altra (gli animali da reddito) un valore economico e quindi la possibilità di essere soggetti a esecuzione forzata. Un intervento probabilmente non risolutivo, che forse ha semplicemente provato a mettere una toppa in un sistema pieno di buchi. E, qualora, ci si spostasse nell'ambito della donazione di animali, dovrebbero essere effettuate le medesime considerazioni? In altre parole, ragionando nei medesimi termini sopra riportati, verrebbe da chiedersi: la donazione di un animale da compagnia non sarebbe possibile perché questi non avrebbero un valore economico (pur con le precisazioni sopra riportate) bensì puramente affettivo e legato indissolubilmente all'individuo – quindi non rilevante per il diritto privato – mentre sarebbe consentito donare animali da reddito dal momento che sarebbero null'altro che un bene mobile con un valore monetario come potrebbero esserlo un computer o un tappeto?

##### 5. *La forma della donazione di animali...*

Tutte le suddette domande permettono di far percepire le tematiche che possono essere connesse alla donazione di animali. In particolare, le principali problematiche attinenti alla donazione di animali rispetto alla donazione classica disciplinata dal codice civile paiono riflettersi su tre piani distinti, ovvero quello della forma della donazione, quello del valore della stessa e quello dell'oggetto.

Partendo dal problema della forma, è bene ricordare che la donazione classica richiede, a pena di nullità, l'atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni<sup>34</sup>. Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, è

---

<sup>34</sup> Pur senza chiarirne espressamente i motivi, la giurisprudenza ha sempre confermato che l'atto di donazione richiede la forma dell'atto pubblico a pena di nullità: a titolo

necessario menzionare nell'atto il loro valore (o menzionarlo in un atto a parte), mentre – nel caso in cui si tratti di donazione di cose mobili di modico valore, come detto sopra – la forma pubblica può essere sostituita dalla semplice consegna del bene.

La discussione sulla forma della donazione di animali, però, non pare poter prescindere da alcune considerazioni che – di fatto – minerebbero alla base le esigenze per cui il legislatore avrebbe previsto la forma solenne per tale figura, nonché annullerebbero (o almeno limiterebbero) di fatto le tutele che il codice ha in mente nel disciplinare la donazione.

L'esigenza del requisito formale dell'atto pubblico serve infatti nella donazione a garantire *in primis* la maggior ponderazione possibile dell'atto da parte del donante<sup>35</sup>. Prendiamo però ad analizzare il caso della donazione di animali da compagnia: in tale forma di donazione di animali, l'esigenza sopra riportata sembrerebbe di molto sminuita in quanto – a differenza dei beni ordinari – la donazione di un animale d'affezione difficilmente sarebbe un atto sulla cui ponderazione (e ponderabilità) un individuo potrebbe non aver svolto determinate e approfondite riflessioni (proprio perché si tratta sempre di esseri viventi con i quali si instaurano spesso rapporti che vanno oltre i normali diritti di proprietà che informano l'ordinamento civilistico).

Detto altrimenti, l'esigenza di garanzia espressa dal legislatore a favore del donante con la disciplina peculiare della donazione non sembrerebbe del tutto trovare posto in una donazione particolare quale

---

esemplificativo e non esaustivo, cfr. Cass. Civ., 11 marzo 1996, n. 2001, in *Foro it.*, 1996, I, 1222 ss.; Cass. Civ., 5 dicembre 1998, n. 12325, in *Soc.*, 1999, VI, 562.

<sup>35</sup> Che il codice miri a tutelare gli interessi del donante è fatto noto. Si vedano fra gli altri, A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXII, Milano, 1956, 421; V.R. CASULLI, voce *Donazioni (diritto civile)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, 974; C. IACOVINO, V. TAVASSI, T. CASSANDRO, *La donazione*, Milano, 1996, 28; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1990, 817. Per completezza, viene osservato che la tutela degli interessi del donante attraverso l'adozione della forma solenne viene garantita non solo alla stipula dell'atto, ma anche successivamente, in quanto la maggiore certezza che deriva dall'applicazione della forma pubblica è di aiuto per la corretta applicazione di quelle norme che riguardano il tempo della donazione.

è quella avente ad oggetto gli animali da compagnia e, di conseguenza, valutata l'inesistenza di uno dei presupposti che hanno portato il legislatore ad adottare il requisito della forma scritta (e dell'atto pubblico) per la donazione, si potrebbe concludere in via preliminare che tale requisito – applicato alla donazione di animali da compagnia – potrebbe anche non sussistere.

Ovviamente, differenti considerazioni potrebbero essere effettuate in relazione al caso della donazione di animali da reddito (e, per facilità di comprensione, si pensi al caso degli animali DPA). Per questa categoria di animali, forse l'esigenza del legislatore civilistico di garantire la massima ponderazione possibile al donante sembrerebbe astrattamente necessaria. In una concezione di animali come fonti produttive di reddito, infatti, si potrebbe essere indotti a ragionare con la medesima *forma mentis* (considerando gli animali da reddito esattamente come tutti gli altri beni mobili) e, quindi, il requisito dell'atto pubblico si presenterebbe in astratto condivisibile al fine di garantire la maggiore ponderazione della concessione da parte del donante.

Ciononostante, si ritiene necessario ricordare che un animale da reddito ben potrebbe essere anche un animale da compagnia, e viceversa. Così facendo, i piani potrebbero sovrapporsi e sarebbe difficile a questo punto stabilire un criterio *a priori* valido per valutare la necessità del requisito della forma scritta per l'atto di donazione. Qui vengono quindi fuori in tutta evidenza quelle peculiarità degli animali che li differenzerebbero dagli altri beni mobili e per i quali una disciplina peculiare parrebbe fondamentale.

Ulteriori approfondimenti dovrebbero poi essere effettuati in relazione all'essenza di mezzo di tutela dei terzi – creditori ed eredi, che potrebbero essere pregiudicati nei loro interessi – che la forma pubblica prevista dal legislatore per la donazione dovrebbe soddisfare. E anche qui la distinzione tra animali d'affezione e animali da reddito tornerebbe ad avere rilevanza.

Nell'ambito della donazione di animali d'affezione (specie se di valore non elevato), infatti, si farebbe fatica a individuare un interesse di un creditore o di un eventuale erede leso nei propri diritti legittimi da una donazione che il donante potrebbe avere effettuato (e, *mutatis mutandis*,

molte similitudini sussisterebbero anche con il caso della pignorabilità cui prima si accennava). Com'è agevole osservare, un creditore avrebbe interesse a realizzare il proprio credito e, di conseguenza, necessiterebbe di beni aventi un valore economico adeguato allo stesso credito: sarebbe difficile, in un caso come sopra delineato, ipotizzare un qualche interesse del creditore nell'attaccare un animale domestico di scarsissimo valore.

In realtà, il discorso non è così semplice come potrebbe sembrare, anche perché bisognerebbe anche in quest'ambito tenere distinta (almeno astrattamente) la donazione di animali d'affezione e da quella di animali da reddito: e, per quest'ultima categoria, la situazione potrebbe sì avere risvolti dal lato creditizio (una donazione di vari capi da allevamento avrebbe infatti un grande valore economico e potrebbe pregiudicare effettivamente gli interessi di un creditore o di un terzo). E si ricordi che anche a livello di donazione di animali da affezione, occorrerebbe sottolineare che questi ultimi in molti casi hanno un valore davvero elevato e, in determinate fattispecie, potrebbero ricadere (in presenza di razze particolarmente pregiate, ecc.) anche nell'ambito degli animali da reddito: in detta ipotesi, forse una lesione degli interessi di un creditore potrebbe essere sussistente.

#### 6. ...e l'Anagrafe degli Animali d'Affezione (e le altre anagrafi)

A complicare ulteriormente la situazione, si consideri che, nell'ambito degli animali d'affezione, dal legislatore è stata istituita l'Anagrafe degli Animali d'Affezione, la quale rappresenta il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con *microchip* in Italia<sup>36</sup>. Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire *on line* i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della *privacy* del cittadino.

L'Anagrafe degli Animali d'Affezione è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali. Oltre a rendere più facile la restituzione

---

<sup>36</sup> L. 14 agosto 1991, n. 281.

dell'animale al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali garantisce la certezza dell'identificazione, rappresenta un efficace strumento di dissuasione dagli abbandoni degli animali, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.

La registrazione dei cani nelle banche dati regionali, che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge. Per i cani, è obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione nell'Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare dal veterinario l'animale entro il secondo mese di vita tramite l'inoculazione del *microchip* e contestualmente richiedere il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, che costituisce il documento di identità e che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà. La semplice iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali, riversata nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione, è invece su base volontaria se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.

In realtà, l'anagrafe sopra citata non è l'unica esistente nell'ambito di cui qui ci si occupa. Ad esempio, esiste ed è operativa anche una banca dati degli equidi nella quale ogni equide deve essere censito alla sua nascita, come animale DPA o non-DPA<sup>37</sup>. Ma in verità le anagrafi attualmente esistenti in ambito animale sono molteplici, come l'anagrafe bovina, quella ovicaprina, quella suina, ecc.<sup>38</sup>. In particolare, ciascuna

---

<sup>37</sup> Nel caso in cui non venga indicato nulla, l'animale viene considerato DPA, salvo dichiarazione contraria che potrà avvenire in qualsiasi momento successivo. In ogni caso, il proprietario ha anche altri obblighi importanti sull'equide, ovvero la registrazione dei trattamenti farmacologici sul registro dei farmaci e l'aggiornamento periodico – con la registrazione di ogni movimentazione degli equidi – del registro di carico e scarico aziendale, vidimato e validato dal Servizio Veterinario Territoriale. Un ulteriore obbligo a cui si deve attenere il proprietario è quello per cui la macellazione non deve avvenire prima del compimento dei sei mesi di età.

<sup>38</sup> Esistono anche un'anagrafe avicola, un'anagrafe delle specie di acquacoltura, l'anagrafe apistica, quella dei lagomorfi di allevamento (conigli e lepri), un'anagrafe

anagrafe zootecnica costituisce il sistema attraverso cui le autorità competenti, gli operatori di settore e i cittadini possono ottenere informazioni aggiornate sulla consistenza della popolazione animale di interesse zootecnico, sulla sua distribuzione sul territorio e sulle sue caratteristiche, ma anche sulle aziende e sugli animali domestici allevati o custoditi per la produzione di carne, latte, uova e altri prodotti, o destinati ad altri usi zootecnici<sup>39</sup>.

Se questo è il quadro attuale a livello di anagrafe, va da sé che anche un passaggio di proprietà derivante da una donazione – se avente ad oggetto uno degli animali rientranti nelle categorie di cui sopra – dovrebbe essere formalizzato tramite apposita registrazione. In quest'ottica, tale adempimento verrebbe a rivestire a tutti gli effetti un carattere di forma da rispettare, una forma di tipo burocratico / amministrativo. Non forma solenne, quindi, come è per la donazione codicistica generale (non viene cioè coinvolto il pubblico ufficiale), ma comunque una forma particolare legata alle peculiarità della donazione di animali, che – ancora una volta – va a confermare che gli animali (e le vicende relative alla loro circolazione) rivestirebbero un carattere autonomo che ne richiederebbe una disciplina indipendente.

---

degli allevamenti di elicottura e quella di camelidi ed altri ungulati. Sono poi soggetti a registrazione anche i circhi.

<sup>39</sup> In quest'ottica, rappresenterebbe uno strumento fondamentale per la sorveglianza epidemiologica, la sicurezza alimentare e la sanità pubblica. Inoltre, l'anagrafe è garanzia di trasparenza in relazione al patrimonio zootecnico nazionale e rappresenta la fonte ufficiale da cui ricavare i dati sugli animali, sia per le autorità di controllo che per i cittadini. Attraverso questo sistema, infatti, si possono avere informazioni sull'origine degli animali e ricostruire i loro spostamenti. Il monitoraggio costante dello stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale, reso possibile dal sistema anagrafe, consente la gestione tempestiva ed efficace di eventuali emergenze sanitarie a tutela della sanità animale e della salute pubblica. Inoltre, è essenziale per la programmazione e l'esecuzione dei controlli in materia di sanità veterinaria, per l'erogazione ed il controllo dei regimi di aiuto comunitari e per la trasmissione di informazioni ai consumatori e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico.

A questo punto, viene da chiedersi se tale adempimento formale debba andare ad aggiungersi al requisito della forma solenne cui si faceva riferimento in precedenza o se invece si tratti di un obbligo autonomo, che vada a sostituirsi al primo. Il tutto, ovviamente, in assenza di un chiarimento espresso del legislatore.

A parere di chi scrive, i due obblighi in questione – forma solenne per il trasferimento della proprietà e forma burocratica ai fini anagrafici – sarebbero da tenere distinti: pertanto, si potrebbe affermare che con l'intervento del notaio si andrebbe a perfezionare civilisticamente la donazione (con tutte le conseguenze a ciò connesse: trasferimento della proprietà, ecc.), mentre con l'iscrizione nelle varie anagrafi si adempirebbe ad ulteriori obblighi attinenti non più all'ambito civilistico in senso stretto, bensì più a quello amministrativo. Detto altrimenti, con l'utilizzo della forma notarile, si darebbe effettività al passaggio di proprietà (tra le altre cose), che quindi non potrebbe rilevare per il diritto in assenza di tale forma (fatte salve le considerazioni sul modico valore che vedremo in seguito), ma per tutto il resto sarebbe necessario anche l'ulteriore adempimento dell'iscrizione anagrafica, il cui mancato ottemperamento prevedrebbe sanzioni appositamente individuate dal legislatore.

Viene però da chiedersi se questo duplice adempimento formale sia del tutto insopprimibile o se invece possa considerarsi una certa semplificazione nel passaggio donativo. Probabilmente, questa duplice necessità non sarebbe del tutto giustificata e, anzi, potrebbe solamente caricare di ulteriori obblighi un atto – quello della donazione di animali – per il quale forse l'iscrizione anagrafica (per quegli animali e quei casi legislativamente previsti) sarebbe più che sufficiente, in quanto avrebbe la stessa finalità che l'atto pubblico andrebbe a garantire.

Anche analizzando tale eventualità, allora, si può ben comprendere come ogni problematica che si sta analizzando nasca da un equivoco di fondo, ovvero dal fatto che le peculiarità che rivestono gli animali dovrebbero giustificare un'autonoma disciplina per i medesimi, tale per cui tematiche come quella in oggetto possano essere risolte facendo riferimento a un sistema proprio e completo in sé. Cosa che, attualmente, può dirsi ben lontana dall'essere compiuta.

### 7. *Un recente caso giurisprudenziale di donazione di animali*

Un aiuto in materia potrebbe venire dalla giurisprudenza: come detto in precedenza, infatti, la giurisprudenza da tempo si pone vari quesiti in materia di diritto animale, percependo spesso con una spiccata sensibilità le problematiche principali sottese a tale settore giuridico. E, nell'ambito del presente lavoro, una decisione pare di particolare rilevanza, proprio perché riferita direttamente alla donazione di animali e agli obblighi alla stessa attinenti.

In particolare, nel caso in questione, una donna citava in giudizio un educatore cinofilo sostenendo di aver ricevuto da questi a titolo gratuito un cane, munito di libretto vaccinale e libretto delle qualifiche ENCI, e di non aver tuttavia avuto il *pedigree*, che l'uomo si era riservato di consegnare e che poi non aveva fornito a causa dell'interruzione dei rapporti tra di loro. La donna domandava di conseguenza la condanna del convenuto alla consegna del *pedigree* e al risarcimento dei danni alla stessa cagionati.

L'educatore cinofilo aveva contestato l'adozione del cane, il quale – secondo le sue asserzioni – era stato ceduto alla donna solamente in custodia temporanea, di conseguenza lo stesso domandava la reiezione della domanda e la restituzione dell'animale. Dai fatti di causa risultava comprovato l'avvenuto perfezionamento tra le parti di una donazione di modico valore avente ad oggetto l'animale.

L'organo giudicante, nella vicenda di cui qui si discute, ha chiarito che la donazione di un cane può avvenire anche senza il ricorso ad alcuna forma solenne (da ricordare è che il cane è stato ritenuto come di modico valore, nonostante fosse di razza e avesse un proprio *pedigree*). Verificato che il cane è stato oggetto di valida donazione, il Tribunale ne ha fatto derivare il diritto della donna, divenuta a pieno titolo proprietaria dell'animale, di ricevere tutta la documentazione riguardante lo stesso, compreso il *pedigree*<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Trib. Bologna, 28 febbraio 2018, n. 20200, in <https://www.iltuoforo.net>.

Tale sentenza – se da un lato ha precisato che non è richiesta la forma solenne per il perfezionamento della donazione di un cane (sembrando in tal senso risolvere la questione di cui prima si dibatteva, ovvero quello della necessità o meno dell'atto pubblico per la donazione di animali, specie se da compagnia – in realtà il problema, a parere di chi scrive, rimarrebbe in tutta la sua sostanza qualora di animali di elevato valore si trattasse, da reddito o d'affezione essi siano) – nondimeno ha fondato la propria decisione sulla base del fatto che si trattava di un bene di modico valore, tornando quindi al punto di partenza di considerare il cane un bene, mobile e di poco valore, per giunta. Aspetto che probabilmente si fa fatica a condividere, sia per le caratteristiche proprie che un animale avrebbe, sia per il ritorno economico che lo stesso potrebbe garantire.

#### 8. *L'eventuale modico valore della donazione*

In realtà, nella sentenza che prima si citava, l'equivoco probabilmente nasceva dal fatto che il cane era stato considerato a tutti gli effetti come un bene di modico valore. Avendo già visto come questa considerazione non sia del tutto soddisfacente a fini giuridici, occorrerebbe però approfondire a quali conseguenze potrebbe portare una interpretazione di questo tenore.

Come abbiamo già visto in precedenza, infatti, nonostante l'obbligo di forma solenne per la donazione, il codice civile prevede che, nel caso in cui si tratti di donazione di cose mobili di modico valore, la forma pubblica possa essere sostituita dalla semplice consegna del bene: in un caso siffatto, quindi, non sarà necessario ricorrere all'atto pubblico, ma basterà la semplice consegna del bene. La modicità del valore del bene dovrà essere valutata in rapporto soprattutto (ma non solo) alle condizioni economiche del donante e, per essere tale, non dovrà incidere in maniera apprezzabile sul patrimonio dello stesso.

Sulla base di ciò, potrebbe allora mettersi in dubbio tutto quanto finora detto a proposito di forma della donazione, e in misura maggiore a proposito di donazione di animali: se infatti un cane, un gatto, ecc., non rivestono un valore elevato – e ciò sicuramente apparirebbe vero nella maggioranza dei casi, perlomeno nell'accezione puramente

economica del termine (che comunque dovrebbe essere l'unica accezione a rilevare per il diritto civile in senso proprio) – non avrebbe senso neppure parlare del requisito della forma solenne per la donazione di tali animali. E, spesso, anche donare qualche singolo animale da reddito (o comunque pochi di esso) potrebbe non rivestire un carattere enormemente economico, tale da richiedere la forma solenne del relativo atto di donazione. Quindi, tanto rumore per nulla?

No, la soluzione non convince. In prima battuta, una valutazione pare necessaria: nel ragionamento che considera l'animale (in questo caso, d'affezione) come bene mobile di modico valore, la donazione del medesimo animale, se coinvolgesse come donante una persona abbiente, non dovrebbe rivestire la forma solenne a motivo del fatto che non inciderebbe più di tanto sul patrimonio dello stesso. Se, invece, la medesima donazione riguardasse lo stesso animale, questa volta però di una persona non abbiente, potrebbe essere necessaria la forma solenne e l'intervento notarile. E questa pare una differenziazione di disciplina non condivisibile.

Si obietterà che ciò potrebbe ben avvenire in termini di diritto privato in senso stretto, dove la donazione di uno stesso bene potrebbe avere due forme diverse proprio a seconda del patrimonio del donante stesso. Tuttavia, nell'ambito in cui qui ci si muove, non sembra accettabile un'interpretazione del genere, proprio per le peculiarità che un animale – lo stesso animale – avrebbe in entrambi i casi.

Un corollario di questo ragionamento – non condivisibile a nostro modo di vedere – potrebbe portare anche a un altro equivoco: detto in parole povere, la considerazione di un animale come bene di modico o non modico valore dovrebbe essere analizzata caso per caso, ma questa situazione non garantirebbe certo una delle finalità che il diritto in generale si prefigge, ovvero quello della certezza. Si tratterebbe, allora, di un caso in cui l'esigenza di certezza del diritto non sarebbe salvaguardata, dal momento che non sarebbe del tutto possibile prevedere *a priori* quale sia la risposta alla domanda se l'animale sia da considerare un bene di modico valore oppure no. E questo è un aspetto da tenere presente.

In realtà, ci sarebbe da disquisire anche sul concetto di valore di un animale. Infatti, se – come abbiamo già visto sopra – il valore di un bene per il diritto privato è quello economico / patrimoniale, come mai il novellato art. 514 cod. proc. civ. include tra i beni non pignorabili anche gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli? Forse che il legislatore si è accorto che ci sarebbe un'ulteriore categoria all'interno dei beni mobili – quella degli animali sopra individuati – che esulerebbe (perlomeno per alcuni aspetti, legati alla personalità dell'individuo) dai beni mobili di carattere generale e per la quale alcune distinzioni andrebbero effettuate, prima fra tutte – appunto – quelle sull'impignorabilità dei medesimi?

Di conseguenza, alla luce delle valutazioni appena effettuate, un'eventuale donazione di animali difficilmente potrebbe essere inquadrata *in toto* nella donazione disciplinata dal codice civile: quest'ultima, infatti, non pare essere lo strumento appropriato (o almeno completo) a regolare la materia *de qua*.

9. *Non beni mobili, ma esseri senzienti e soggetti non umani portatori di diritti: gli animali oggi*

In definitiva, il problema di fondo di tutte le valutazioni a proposito degli animali del nostro ordinamento – di conseguenza, anche quelle relative alla donazione di cui al presente lavoro – pare derivare da un vizio genetico, legato al fatto che la categorizzazione degli animali nel nostro ordinamento – almeno a livello civilistico – si basa ancora sulla vecchia concezione di beni mobili, a poco rilevando la più recente considerazione di esseri senzienti<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Per una panoramica recente della questione, si veda D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)* - DOI <https://doi.org/10.5565/rev/da.429>. Utile è anche il saggio F.P. TRAIACI, F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., e reperibile anche al seguente

E, a questo punto e alla luce di quanto sopra, può essere considerata la donazione di animali (da compagnia o da reddito che sia) alla stregua della donazione di beni mobili prevista dal codice civile? In caso affermativo, quale deve essere la forma da utilizzare per un'eventuale donazione di un animale, una forma solenne o la forma semplice? E il valore da attribuire a un animale da donare (specie se da compagnia) è sempre da considerare modico, o vi sono dei casi in cui lo stesso potrebbe essere considerato di valore elevato? È possibile che uno stesso animale – a seconda del caso in cui lo stesso sia donato da un soggetto abbiente oppure da un individuo non benestante – venga considerato in maniera diversa ai fini della forma relativa all'atto da stipulare? Che ruolo giocherebbero in quest'ottica donativa le necessarie iscrizioni anagrafiche, laddove previste? E, se il codice di procedura civile considera gli animali d'affezione come beni non pignorabili, quali ripercussioni potrebbe avere tale categorizzazione in caso di donazione?

Come si può ben vedere, tutti questi quesiti rimangono ancora aperti, e un'interpretazione definitiva difficilmente potrebbe essere sostenuta: tutto ciò – lo si ricorda ancora – nasce proprio dal fatto che per l'ordinamento civilistico italiano gli animali sono ancora considerati come beni mobili e non esiste una categoria ulteriore nella quale poter collocare gli animali.

Se il codice civile ancora parla di animali come beni mobili, è bene però ricordare che in ambito comunitario la situazione non è identica. In particolare, dopo alcuni importanti interventi<sup>42</sup>, il Trattato di Lisbona

---

indirizzo web: <http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/34.idir-trfa.pdf>.

<sup>42</sup> Nel 1986, con l'Atto unico europeo, l'ambiente diventa materia delle politiche fondamentali della Comunità. Nel 1991, con la predisposizione del Trattato di Maastricht, viene adottata la prima Dichiarazione sulla protezione degli animali che riconosce la loro natura di esseri senzienti. Nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, tale Dichiarazione viene trasformata in un Protocollo sul benessere degli animali, cui si riconosce – anche se nel solo Preambolo – la natura degli animali come esseri senzienti. Il passaggio più significativo verso il riconoscimento giuridico della natura senziente degli animali si è avuto con il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

(lo abbiamo già visto in precedenza) ha riconosciuto la natura degli animali nella qualità di esseri senzienti: si tratta di un passaggio rilevante, sebbene sia lo stesso Trattato ad essere un po' cauto nella sua formulazione complessiva, come emerge dalla lettura completa delle disposizioni in esso contenute<sup>43</sup>. In definitiva, pur trattandosi di un compromesso che lascia ancora aperte varie questioni, il Trattato di Lisbona individua di fatto una categoria autonoma per gli animali, quella – appunto – degli esseri senzienti, che difficilmente li potrebbe assimilare ai beni mobili (come è invece ancora nell'ordinamento italiano). E principi molto simili sono rinvenibili anche nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia<sup>44</sup>.

Inoltre, per rimanere in ambito europeo, almeno un accenno va fatto al Regolamento CE n. 1223/2009 e alla Direttiva n. 63/2010<sup>45</sup>. In particolare, il primo ha disposto la progressiva eliminazione della possibilità di effettuare test sugli animali per i prodotti cosmetici, nonché il divieto di sperimentazioni che coinvolgono animali sia per i prodotti finiti che per ingredienti o combinazioni di ingredienti che andranno a formare il prodotto finito; tale provvedimento include poi il divieto di importazione e immissione sul mercato europeo di prodotti la cui

---

firmato a Roma il 29 ottobre 2004, e soprattutto col relativo art. 121. Come noto, la mancata ratifica del Trattato – dovuta alla sua bocciatura nei referendum popolari di Francia e Olanda – ha condotto all'approvazione del Trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo in Italia con l. 2 agosto 2008, n. 130, entrato in vigore a livello europeo dal 1 dicembre 2009.

<sup>43</sup> All'art. 13 si legge: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

<sup>44</sup> Firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia con la l. 201/2010.

<sup>45</sup> Recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n.4 marzo 2014, n. 26.

formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale<sup>46</sup>. Quanto alla Direttiva n. 63/2010, riguardante la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, si ricordi che tale testo normativo sancisce espressamente come il benessere degli animali sia un valore dell'Unione Europea<sup>47</sup>. Sicuramente, quindi, si tratta di una direzione abbastanza precisa presa dal legislatore comunitario nell'ottica di affermazione della soggettività animale (pur se magari ancora a livello embrionale, viste anche alcune obiezioni sollevate da vari Paesi Membri), specie se paragonata a quanto abbiamo appena visto in relazione al sistema del nostro Paese.

Tornando all'ordinamento italiano, invece, come abbiamo già visto, il codice penale si è dimostrato più aperto nei confronti degli animali rispetto al codice civile, includendo reati che vedono gli animali come vittime nei «delitti contro il sentimento per gli animali», quindi come qualcosa di più di semplici beni mobili. E anche il codice di procedura civile ha incluso – tra gli altri – gli animali da compagnia tra i beni non pignorabili, con ciò dimostrando una sensibilità verso questi esseri che prima non trovava spazio nell'ordinamento (perlomeno non in questo modo).

Va poi ricordato che neppure la giurisprudenza è rimasta (e rimane tutt'ora) inerte davanti a tale problematica. In molti casi, infatti, si rinvencono pronunce innovative o interpretative in senso estensivo che assicurano tutele che, a stretto rigore codicistico (del codice civile, *ndr*), non sarebbero tipicamente ammissibili<sup>48</sup>. I giudici di legittimità hanno

---

<sup>46</sup> Cfr. *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, a cura di V. Zeno-Zenovich, Roma, 2014, 45-50.

<sup>47</sup> Cfr. *Metodi alternativi alla sperimentazione animale*, a cura di M.V. Ferroni e C. Campanaro, Torino, 2017, 73 ss.

<sup>48</sup> Trib. Milano, sez. IX civ., 13 marzo 2013, reperibile in <http://www.altalex.com/documents/news/2013/04/02/gli-animali-non-sono-cose>, aveva ad esempio già riconosciuto l'obsolescenza di tale punto di vista a partire da una causa di separazione: un animale di compagnia non può essere una cosa da dividere, è molto di più. Nello specifico, il tribunale ha precisato che nell'ordinamento attuale il sentimento per gli

tra l'altro sancito in proposito «un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia nell'ambito dell'attuale ordinamento giuridico» legittimando un'interpretazione evolutiva e indirizzata dalle norme vigenti, che «impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose» ma vada riconosciuto altresì come un «essere senziente»<sup>49</sup>.

Quanto sopra dovrebbe far comprendere, in poche parole, come una la dicotomia persone *vs.* beni che regola il nostro Codice Civile probabilmente è da ritenersi superata, in quanto una terza categoria dovrebbe avere tutti i requisiti per entrare ufficialmente – e dalla porta principale – nell'ordinamento: quella degli animali, ovvero di soggetti (di certo) non umani, ma comunque portatori di diritti.

A tale proposito, va ricordata almeno una pronuncia piuttosto innovativa di un giudice argentino che, chiamato a pronunciarsi in merito a uno scimpanzé rinchiuso all'interno di una gabbia in uno zoo, ha ritenuto tale animale «soggetto non umano portatore di diritti fondamentali»<sup>50</sup>. In tale contesto, il tribunale argentino – domandandosi se gli scimpanzé siano soggetti di diritto non umani potenzialmente portatori di diritti, e pur osservando che nel codice civile argentino gli animali vengano considerati come «cose semimobili»<sup>51</sup> – ha ritenuto che

---

animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo e, di conseguenza, deve riconoscersi un diritto soggettivo all'animale da compagnia.

<sup>49</sup> Il principio lo ha affermato la Cassazione con un provvedimento datato 13 marzo 2013, nel quale si dispone che «il gatto, come anche il cane» vada valutato, ai fini di legge, come membro della famiglia e dunque, in virtù di queste ragioni, esso vada collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore.

<sup>50</sup> *Tercer Juzgado de Garantías, Poder Judicial, Mendoza, 03 de noviembre de 2016*, in <https://www.animallaw.info/sites/default/files/PRESENTACION%20DEL%20EFECTUADA%20POR%20AFADA%20RESPECTO%20DEL%20CHIMPANZ%C3%89%202016.pdf>.

<sup>51</sup> Il riferimento è all'art. 227 del cod. civ. argentino, ai sensi del quale «Son cosas muebles las que puedan transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que sean

una definizione degli animali come «cose» non sia corretta poiché gli animali non sarebbero oggetti inanimati, bensì sarebbero a tutti gli effetti esseri senzienti capaci di provare emozioni<sup>52</sup>. Inoltre, gli scimpanzé – essendo geneticamente molto simili agli esseri umani, come dimostra la scienza – non potrebbero essere trattati come cose ed esposti in uno zoo<sup>53</sup>, dal momento che gli stessi sarebbero esseri senzienti e, di conseguenza, dovrebbero essere trattati come soggetti non umani portatori di diritti<sup>54</sup>.

---

accesorias a los inmuebles». E, come ricorda il Tribunale di Mendoza nella causa che si sta analizzando, «El precepto reseñado engloba, conforme lo señala la doctrina, tres categorías distintas: Las que pueden desplazarse por sí mismas pueden ser animales, que se denominan semovientes; o cosas inanimadas que tiene incorporados mecanismos de propulsión para ser accionados por el hombre o por máquinas, como los automóviles, que se denominan locomóviles».

<sup>52</sup> Per G. PETRANTONI, *Verso una tutela degli animali come titolari di diritti intrinseci*, in <https://www.altalex.com/documents/news/2019/06/07/tutela-e-diritti-degli-animali>, «la legge italiana identifica l'animale come cosa mobile oggetto di diritti reali di proprietà che può essere anche oggetto di compravendita, quindi non è titolare di diritti giuridicamente tutelati ma è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto. Orbene una legge che voglia aumentare la tutela dell'animale attraverso l'attribuzione di diritti non può non tenere conto dello status giuridico di cosa. Tuttavia sia varie sentenze che la Dichiarazione universale dei diritti animali (che non ha forza di legge) riconosce l'animale come essere senziente creando così un assurdo che si sostanzia nell'ossimoro: cosa senziente!».

<sup>53</sup> Il principio cui fa riferimento il tribunale argentino per giustificare la propria argomentazione è quello dell'*habeas corpus*.

<sup>54</sup> Tra i pochi precedenti, sempre in Argentina, è da ricordare quello di un orango dello zoo di Buenos Aires: nello specifico, è stata ottenuta nel 2014 una pronuncia della Corte di Cassazione molto simile a quella che qui si cita, ma ad essa non è stato possibile dare seguito a causa dell'età avanzata dell'animale. Si veda in proposito *Cámara Federal de Casación Penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2014*, reperibile al seguente link: <http://www.sajj.gob.ar/camara-federal-casacion-penal-considera-una-orangutana-sumatra-es-sujeto-derechos-nv9953-2014-12-18/123456789-0abc-d35-99ti-lpsedadevon>. Per un fondamentale approfondimento, si veda P.P. ONIDA, *Il*

E la suddetta soluzione – si badi bene – non dovrebbe cozzare neanche troppo con i principi generali dell'ordinamento argentino in tema di assenza della capacità di agire, secondo il tribunale: infatti, il tribunale stesso equipara gli animali ai soggetti incapaci (ma non per questo non titolari di diritti e non portatori di interessi giuridicamente riconosciuti) i cui diritti sono esercitati dai loro rappresentanti legali. In questo senso, i diritti degli animali potrebbero allora essere esercitati da chi ne ha a cuore gli interessi (un organo statale, una organizzazione non governativa, un qualsiasi individuo, ecc.) e, in quanto soggetti non umani portatori di diritti, sarebbero titolari di un diritto inalienabile di vivere nel loro *habitat*.

Se, allora, fosse introdotta anche nel nostro ordinamento una categorizzazione simile degli animali (o comunque una qualificazione autonoma per gli stessi)<sup>55</sup> e, conseguentemente, fossero emanate disposizioni specifiche per regolamentare i casi in cui questi esseri possono essere coinvolti, probabilmente si potrebbero evitare tutti quei dubbi e quelle incertezze che attualmente esistono nel diritto animale (soprattutto a livello civilistico). E, non da ultimo, quelle attinenti alla donazione degli stessi animali: donazione di animali che, come abbiamo visto, magari non sarà il tema più rilevante in quest'ambito, ma che sicuramente appare ben esemplificativo (con tutte le sue incongruenze e le relative questioni irrisolte) di una lacuna legislativa che pare difficile poter tollerare ancora nel nostro ordinamento<sup>56</sup>.

---

*problema della 'personalità' degli animali: l'esempio dell'orango Sandra, in Roma e America. Diritto romano comune*, 2015, 36, 355 ss.

<sup>55</sup> Cfr. in proposito V. POCAR, *La discriminazione 'secondo natura': un paradigma da superare*, in *Le ragioni dell'uguaglianza. Atti del VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Milano – Bicocca, 15-16 maggio 2008*, a cura di M. Cartabia e T. Vettor, Milano, 2009, per il quale ampliare l'ambito di operatività di alcuni diritti fondamentali anche a soggetti non umani, significherebbe estendere la cerchia dei titolari dei suddetti diritti a tutti gli esseri senzienti.

<sup>56</sup> Anche perché, come ricorda pure L. D'ARONCO, *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Milano, 2018, 13, l'esigenza di

## ABSTRACT

L'articolo analizza la problematica della donazione di animali nel diritto italiano. In particolare, dapprima viene esaminato lo stato dei recenti sviluppi in materia di diritto animale in Italia, per poi passare ad approfondire alcuni aspetti specifici con riferimento alla donazione avente ad oggetto gli animali. A tale riguardo, i concetti di forma, valore e oggetto della donazione di animali vengono posti in relazione con le medesime tematiche relative alla donazione “generale”, evidenziando differenze e discrepanze tra le due tipologie di donazione.

The paper deals with the issue of donation of animals under Italian law. It firstly examines the status of recent developments about animal law in Italy and then tries to deepen some aspects relating to donation in relation to animals. In particular, the concepts of form, value and object of the donation of animals are highlighted in comparison with the same aspects related to “general” donation, evidencing differences and inconsistencies between the two different kinds of donation.

GIUSEPPE SETTANNI

Email: giuseppe.settanni@unibo.it

MANUELA RUGGI

Email: manuelaruggi@gmail.com

---

disciplinare giuridicamente e ripensare il rapporto fra uomo e natura (e quindi anche gli animali) è una necessità che si ripropone ogni giorno di più.

